

E I A

DATA 2002 ...


INTE ... DI ...

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

PO

ONERIA

n° .....

sultano

Comparto.....

antite me~

... ..

... ..

... ..

IL PRESENTE DOCUMENTO È UN'ESPLICAZIONE DELLA FATTORE DI ...

ISTICA

Repertorio n. 11994 Raccolta 201  
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POMEZIA E "IV 22 MAGGIO

COPIA

Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" PER LA COSTI-  
TUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA SITA IN POMEZIA

DESTINATA A EDILIZIA RESIDENZIALE, ECONOMICA E-  
POPOLARE, AI SENSI DELL'ART.35 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantatre, il giorno tredecime

Registrato a Roma I  
in 11 Atti Pubblici

del mese di maggio,

Il 25 maggio 1983

13 maggio, 1983

Vol. 23474

Il Direttore

In Pomezia, Piazza Indipendenza n.1,

F.to /

Avanti a me Dott. Maria Graziella LULLI, Notaio in Roma, con studio in

Via Latina n.67/G, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI

MAMBELLI FRANCESCO nato a Galeata (FO) il giorno 11 settembre

REGIONE DEL LAZIO  
SEZ. CONTROLLO ATTI ES. LL.  
PROVINCIA DI ROMA  
16 LUG 1983  
053909

1933, domiciliato per la carica in Pomezia, Piazza Indipendenza n.1

procuratore, il quale interviene al presente atto non in pro-

prio ma quale Sindaco e rappresentante del Comune di Pomezia, giusta

i poteri derivantigli dalla delibera della giunta municipale in data 21

luglio 1982 n. 1325, che nella sua copia conforme si allega al presente

atto sotto la lettera "A"

codice fiscale 02298490588

DOTT. MARIA GRAZIELLA LULLI - NOTAIO IN ROMA  
Via Latina, 67/G - Tel. 783.282 - 783.028 - 00179 ROMA

Municipal

-GUIDI ENRICO nato a Genova il 1 novembre 1929, domiciliato per

*seem*

la carica presso la sede sociale

*procuratore*

*L. E.*

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente

*Pato*

del Consiglio di Amministrazione della "IV. 22. MAGGIO Società Coope-

rativa Edilizia a responsabilità limitata" con sede in Roma Via Pisino

n. 99, *ex P. n. 11* iscritta presso la Cancelleria Commerciale del

Tribunale di Roma al n. 1869/68 del Registro Società codice fiscale

che la C

05642440589, giusta i poteri derivantigli dalla legge e dal vigente statuto

ficiare di

sociale ed al presente atto debitamente autorizzato con delibera del C

documen

siglio di Amministrazione del 13 aprile 1983 che nel suo estratto da in

richiesta

Notaio autentificato in data *adesso*

dell'allog

Rep. *11.993*

si allega al presente atto sotto la lettera

VISTO:

" B "

le dispos

Sono certo io Notaio dell'identità personale di detti componenti i quali

B65;

d'accordo tra loro e col mio consenso rinunziano all'assistenza dei

il proget

testi, tra i quali

seduta di

PREMESSO

stata dal

che la "IV. 22. MAGGIO Società Cooperativa Edilizia a responsabilità li-

1976 ver

mitata" con sede in Roma ha presentato al Comune di Pomezia

istanza per l'ottenimento di concessione di diritto di superficie su

ARTICO

appezzamento di terreno fabbricabile destinato a edilizia residenziale

dell'appe

di tipo economico e popolare, compreso nel piano di zona formato ai

*con*

sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 e susseguenti modifiche, nonché

dalla legge 22 ottobre 1971, n.865;

che tale concessione è stata deliberata con deliberazione della Giunt.

*Manfredi*



*Manfredi*



Municipale in data 21 luglio 1982 n. 1325 , *esecutive a*

liato per  
residente  
tà Coope-  
Via Pisino  
iale del  
iscale  
nte statuti  
era del C  
atto da  
a lettera  
nti i quali  
tenza del  
abilità li-  
Pomezia  
erficie su  
sidenza  
ormato al  
e, nonché  
lla Giunta

*reun. di legge, approvate dal Comitato  
L. Eustachio Atti delle Regione  
Lazio se decise de. Terenzi;*

che la Cooperativa garantisce al Comune che i suoi soci possono bene-  
ficiare di alloggi popolari ed a termine di legge si impegna a fornire  
documentalmente tale dimostrazione nel momento in cui ne fosse fatta  
richiesta ed in ogni caso prima che i soci beneficino dell'assegnazione  
dell'alloggio.

**VISTO:**

le disposizioni dell'art. 35 della surrichiamata legge 22 ottobre 1971 n.  
865;

il progetto planovolumetrico esaminato dal Consiglio Comunale nella  
seduta del 13 febbraio 1976, n.94 con parere favorevole, delibera vi-  
stata dalla Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 16 aprile  
1976 verbale n. 66.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1-** Il Comune di Pomezia quale proprietario  
dell'appezzamento di terreno fabbricabile posto in Pomezia, località  
*complesso o.c. G.H*

Trascritto presso  
la conservatoria  
dei registri  
immobiliari di  
*Rome II*  
il *30 maggio 1982*  
al n. *44721* d'ord.  
p. *42206* di form.  
esatte lire. *3.000*

a carico con i due profeta  
del Comune di Pinerolo a

avanti causa per fini di ve  
lato salire etc.

distribuito HST di detto Comune

el foglio 30 part. 426 (dovuto  
dal maffel preavuto 62/10) per 5.35

R.D. n. 11.24 R.F. n. 2.84 part. 427

(dovuto dal maffel preavuto 42/10) quattro

per 8.31 R.D. n. 15.35 R.F. n. 4.02

avanti una superficie di circa metri

quattro metri 12.65 (con due metri di

perimetro per la strada

di metri cubi 9.735 (nonché la rete

elettrica e acqua) appartenente a e

comparto 2 e autorizzazioni

con tipo edilizio n. 139 L. 135

mezzo metrato nello stesso del

planovolumetrico, allegato alla delibera della Giunta Municipale

del 21 luglio 1982 n. 1325 qui allegata sotto la lettera "A".

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

alla "IV 22

mitata"

suddetto ur

le caratteri

ARTICOLI

convenuto

corrispondi

costo

globale di

globale de

comparto,

ARTICOLI

quattro

a titolo di

dell'intero

quietanza.

mezzo l.

Inoltre la

corrispett:

presente c

Il 25% del

*Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and several smaller ones.*



CONCEDE

alla "IV 22 MAGGIO Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" che accetta, il diritto di costruire e mantenere sul terreno suddetto un fabbricato ad uso civile abitazione, avente le dimensioni e le caratteristiche appresso specificate.

ARTICOLO 2- Il corrispettivo della presente concessione è stato

convenuto dalle parti in lire 24.190.435 (ventiquattro

milioni e quattrocento trentacinque)

corrispondenti a L.7.621 (settemilaseicentoventuno)

per metri cubi 9735 (nove mila settecento trentacinque)

Il costo complessivo è comprensivo della quota parte del prezzo

globale di esproprio dell'intero comparto, della quota parte del prezzo

globale del costo delle opere di urbanizzazione relativo all'intero

comparto, già realizzate o che verranno realizzate dal Comune.

ARTICOLO 3- L'a Cooperativa versa Lire 14.838.087

(quattordicimila ottocentotrentotto mila e ottanta sette)

a titolo di acconto all'atto della presente convenzione pari al 20%

dell'intero corrispettivo per la quale viene rilasciata

quietanza. Ricevuta dalla Tesoreria Comunale di Pomezia il 13

luglio 1983 bolletta n. 525 Rev. n. 100578

Inoltre la Cooperativa verserà al Comune di Pomezia il 25% dell'intero

corrispettivo entro e non oltre i sei mesi dalla data di esecutività della

presente concessione.

Il 25% dell'intero corrispettivo entro e non oltre dodici mesi dalla data

(novanta  
suddetta.

Scaduto  
Il saldo del 30% dell'intero corrispettivo entro e non oltre 18 mesi  
dalla data di esecutività della presente concessione.

In caso  
In caso di mancato pagamento di una rata, l'Amministrazione  
Comunale potrà concedere, qualora ricorrano motivi di prova  
gravità, una proroga non superiore complessivamente a dodici mesi

per il ri  
ARTICOLO 4- L'inosservanza dei termini di inizio comunque prorogati  
dal Comune comporta, la decadenza dalla concessione la conseguente estinzione  
adottata

del diritto di superficie e la facoltà dell'amministrazione Comunale  
trattenere una somma pari al 10% dell'intero corrispettivo del  
concessione medesima.

ARTICOLO 5- In caso di inosservanza dei termini finali, comunque  
prorogati, si avrà decadenza dalla concessione e la conseguente  
estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano  
completati o non siano ancora iniziati.

-Le cost  
In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal  
Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale  
compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal  
concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, al momento  
in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di  
superficie per quegli stessi edifici.

comprov  
Le spese occorse per la stima peritale saranno detratte dalle indennità  
finali (p

ARTICOLO 6- La presente costituzione di diritto di superficie  
stipulata per la durata di anni 99 (novantanove) a partire da oggi  
rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo non superiore a 9  
-l'accert  
effettua

(novantanove) anni.

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa; il diritto di superficie si estinguerà.

In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso aumentato della spesa prevista con stima per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni (se eseguite dal Comune) secondo quanto stabilito nella deliberazione che sarà adottata dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7- Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, di cui l'area in oggetto fa parte, sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico.

ARTICOLO 8- La costruzione degli edifici per i quali è concesso diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-Le costruzioni dovranno essere progettate ed eseguite conformemente alla normativa vigente per l'E.E.P. e al progetto planovolumetrico.

I lavori di costruzione nell'area in oggetto dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data di entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre i tre anni dalla data stessa.

Il Sindaco, sentita apposita commissione consiliare solo in caso di comprovata necessità potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali (per gli iniziali non oltre sei mesi);

l'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione delle costruzioni sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, fermi restando gli

ltre 18 me

inistrazion

-di prova

ici mesi-

le proroga

e estinzio

Comunale

attivo del

comunque

conseguen

e non sian

inizzate d

na perita

omune; d

al moment

1-diritto

e indennità

uperficie

re da oggi

eriore a 9



adempimenti che competono al titolare della licenza secondo il vigente regolamento edilizio del Comune di Pomezia.

ARTICOLO 9- All'atto delle "eventuali" e successive cessioni dell'alloggio il prezzo dovrà essere determinato sulla base del costo di costruzione dell'alloggio stesso, come determinato contestualmente

rilascio della licenza di abitabilità fra Comune e concessionari incrementato dalla percentuale dell'aumento del costo di costruzione desunto dagli indici nazionali I.S.T.A.T. e diminuito di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio:

da 0 - 5 anni 0%

da 5 - 10 anni 5%

da 10 - 20 anni 10%

da 20 - 30 anni 20%

oltre 30 anni 30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli, la percentuale verrà determinata

in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle

eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario e debitamente

documentate.

Il prezzo così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale

versato per la concessione del diritto di superficie nonché del valore

delle urbanizzazioni che siano state eventualmente realizzate a carico

spese del concessionario medesimo.

Nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello

determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata



superficiario, alienante, una penalità pari a cinque volte la differenza  
do il vigente  
dei due prezzi.

ARTICOLO 10- Il concessionario si obbliga, in caso di vendita  
e cession  
dell'immobile a trascrivere nel rogito di vendita tutti i patti, del  
del costo  
presente atto.

ARTICOLO 11- Il Comune di Pomezia dichiara e garantisce che il  
Balmèntè  
concessionario  
terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva  
osto dell  
proprietà e libero da ogni vincolo, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche  
inuito di o  
ed oneri sia reali sia personali e fiscali.

ARTICOLO 12- Il concessionario rinuncia alla documentazione di rito  
ase all'et  
di cui al punto precedente

ARTICOLO 13- Il Comune di Pomezia rinuncia all'ipoteca legale  
esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma da ogni  
responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine  
al reimpiego del ricavato della presente concessione.

ARTICOLO 14- Per quanto non espressamente previsto dal presente  
terminata  
atto si fa esplicito riferimento alle norme di legge e regolamentari  
cio è de  
vigenti in materia e in particolare alla legge 22 ottobre 1971 n.865,  
debitamen  
alle norme tecniche per l'attuazione del P.E.E.P. approvato e al  
Regolamento edilizio del Comune di Pomezia.

ARTICOLO 15- Le spese e quant'altro inerente e conseguente al  
ivo nomin  
né del valo  
presente atto, sono a carico della concessionaria, che chiede i benefici  
zate a cur  
fiscali di cui all'articolo 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, alla legge  
22 ottobre 1971 n.865 art.74, ed altre leggi, assumendone i relativi  
e d' quel  
oneri in materia.

pplicata



sottoscrivono e firmano in margine dei fogli intermedi in una con me

ordinata al

Notaio.

Consta di quattro fogli di carta libera scritti per intero su pagine

venzione la

dieci e quanto sin qui scritto della presente undicesima pagina.

di questa

FIRMATO:

articolo uno

FRANCESCO MAMBELLI n.q.

redatto da

GUIDI ENRICO n.q.

approvato

DOTT. MARIA GRAZIELLA LULLI NOTAIO

ia che nel

io rogito.

ti Pubblici



di questa

rovato con

approvato

braio 1976

di questa

ttura degli

es. sabato

di questa

to in parte

me: Notaio

quali a mia

ombà: a mio

# 4 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

325

7/1982

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA TERRENO COLPENTIVI.

EDILIZIA IV 22 MAGGIO.

Allegato "A"  
del n. 11994/1021 del 1982

Il giorno ventidue di luglio alle ore 11 questo giorno nella Sede Comunale

## LA GIUNTA MUNICIPALE

nelle forme di legge, si è riunita con la presenza dei sigg.:

MARBELLI FRANCESCO

SINDACO PRESIDENTE

MARINETTI CLAUDIO

ASSESSORE EFFETTIVO

MARINELLI VINCENZO

ASSESSORE EFFETTIVO

MARINI GASTANO

ASSESSORE EFFETTIVO

MARINELLI ADELINA

ASSESSORE EFFETTIVO

MARINELLI FILIPPO WALTER

ASSESSORE SUPPLENTE

Assenti i sigg.:

CELESTE TITO

ASSESSORE SUPPLENTE

ALLEGATO A/4  
N. 11994/1021 DEL REPERTORIO

MARBELLI FRANCESCO

Preiede il Signor

Assiste il Segretario Generale Signor Dr. GIUSEPPE SAJEVA

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Adita la relazione dell'Ass. re all'Urbanistica;

Scritto il parere della Commissione Urbanistica nella seduta del 10/6/82;

Considerato che occorre provvedere in merito all'assegnazione del terreno nell'area della 167 alla Coop. EDILIZIA IV 22 MAGGIO che ne ha fatto richiesta;

Visto l'atto deliberativo n.97 del 6.12.78 del Consiglio Com-



**D E L I B E R A**

assegnare in diritto di superficie alla Coop. EDILIZIA IV  
MAGGIO, che risulta avere i requisiti previsti dalla legge, ~~libera~~  
terreno sito nel Comparto 2 mc.9.735 per alloggi n.25 per la  
dimensione di edifici sociali della tipologia:

B9 - 1 B5, nell'area della 167 Comprensorio G-H secondo la  
piana di concessione approvata dal Consiglio Comunale nella  
data del 23.1.75 Verb.63;

pubblicare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai  
sì dell'art.3 della legge 9.6.1947, n.530. =









13 del mese di aprile dell'anno 1985, alle ore 17, presso  
sociale di via Pirama 22, Pomezia, si è riunito il Consiglio  
Amministrazione della cooperativa edilizia "14-22 Maggio" per  
sul seguente ordine del giorno: conferimento al presidente  
Consiglio di Amministrazione, del mandato per la stipula con  
Comune di Pomezia della convenzione per la concessione di un'area  
di superficie sul P.L. 167, su cui dovrà essere realizzata  
costruzione di alloggi sociali. Sono presenti: Guido  
presidente del Consiglio di Amministrazione, Mauri Ferdinando  
idente, Franchi Livia consigliere. Assente la signora Bellavia  
presidente del Collegio Sindacale. Il presidente constata  
della stessa Consiglio dichiara aperte le sedute e richiama  
già deliberato dall'Assemblea dei soci del 16 marzo  
chiede di essere autorizzato anche dal Consiglio di Amministra-  
a procedere, quale presidente del Consiglio stesso, alla stipula  
Comune di Pomezia della convenzione per la concessione con  
di superficie, sul P.L. 167, dell'area edificatoria destinata  
addetto Comune a questa cooperativa per la costruzione di  
sociali. Il Consiglio di Amministrazione, ritenute l'opportu-  
di accogliere la richiesta come sopra formulata dal proprio  
ente al fine di pervenire entro breve termine alla stipula  
trattarsi, conferisce, putante, e dal fine, con voto unanime,  
Guido ENRICO, nato a Genova l'1 novembre 1925, presidente.

del Consiglio di Amministrazione della cooperativa edilizia "IV 22  
Maggio" di Roma, il mandato di stipulare, per conto e in rappresen-  
ta della cooperativa stessa, con il Comune di Pomezia, la conven-  
zione per la concessione con diritto di superficie della predetta area.  
L'altro onorevole deliberante, il presidente dichiara ostante la  
sua alle ore 18,10.



Repertorio n. 11.993

Il Consiglio d'Amministrazione

*[Signature]*  
N. d'ordine Maria Lulli Notaio

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta Dott. MARIA GRAZIELLA LULLI, Notaio in Roma, con studio in  
Via Latina n. 67/G, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

C E R T I F I C O

di aver estratto la presente copia fotostatica composta da un foglio delle  
pagine venticinque e ventisei del libro verbali del Consiglio di Amministrati  
della "IV 22 MAGGIO Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" di  
sede in Roma Via Pisino n. 99, sc. A int. 2 iscritta presso la Cancelleria  
Commerciale del Tribunale di Roma al n. 1869/68 del Registro Società.  
Detto libro risulta regolarmente tenuto, numerato e vidimato inizialmente  
dal Notaio Gazzilli di Roma del in data 28 maggio 1968 ai sensi di legge,  
è stato dalla parte richiedente esibito in originale e alla medesima restituito  
Roma li tredici maggio millenovecentoottantatre.

FIRMATO:

DOTT. MARIA GRAZIELLA LULLI NOTAIO

14.22

apprese

Comve

La\_ere

otta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Copia conforme all'originale, munito della  
firme di legge.

Roma li

6 LUG. 1983

*[Handwritten signature]*



REGIONE DEL LAZIO  
SEZIONE CONTROLLO ATTI EE. LL.  
PROVINCIA DI ROMA

VISTO: RESO ESECUTORIO

nella richiesta del - 2 AGO. 1983

Protocollo n° 175

8.8.83

IL SEGRETARIO  
Dot. Rodolfo De Angelis

IL SOSTITUTO SEGRETARIO  
(Dr. Rodolfo De Angelis)



*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI POMEZIA

PROVINCIA DI ROMA

Prot. N. 021748

8.07/1982

Pratica N. 5322

CONCESSIONE N. 152

## PER ATTIVITA' COMPORANTE TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 28-1-1977, n. 10, norme per la edificabilità dei suoli)

L'anno 1983 il giorno 6 del mese di AGOSTO

in POMEZIA, nella residenza comunale.

### SI PREMETTE:

— che ~~il Sig.~~ la Società Cooperativa Edilizia IV 22 JAGGIO

S.r.l., Cod. Fisc. 05642440589

~~XX~~  
con sede  
residente in Roma

via Pisino 99, Sc.7, Int. 2

ha chiesto, con domanda in data 8 luglio '82, corredata dagli atti,  
documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, la con-  
cessione ad edificare nel territorio di questo comune, e precisamente in ~~via~~  
PIANO DI ZONA 167/2, COMPENSORIO G-H, COMPARTO 2;


un COMPLESSO SOCIALE di N. 25 ALLOGGI;

— che lo stesso ha provato, con idonea documentazione, di essere proprietario  
dell'area interessata alla menzionata costruzione, o di avere titolo a richiedere la  
concessione ad edificare;

— che l'ufficiale sanitario ha espresso parere FAVOREVOLE in data 3 agosto  
1983;

che la soprintendenza ai beni culturali e ambientali ha espresso parere

che è stato adempiuto agli obblighi nascenti dalla legge 30-4-1976, n. 373 per  
il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;



— che la Commissione Edilizia, nella seduta del 25.10/1982, verb.n. 281  
ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione per l'edificazione  
di un Complesso Sociale di N. 25 alloggi.

..... (1):  
Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto  
mediante il quale il sottoscritto Sindaco del Comune di **Pomezia**  
..... in forza dei poteri conferiti dall'art. 1 della legge 28-1-1977,  
n. 10 concede ~~abitare~~ alla Soc. Coop. Ed. a.r.l. IV. 22. MAGGIO  
Cod. Fisc. 05642440589...

~~.....~~  
con sede  
sede in ..... Roma.....  
via ..... **Pisino** ..... n. 99, Sc. T. Int. 2  
l'autorizzazione ad edificare su terreno avente superficie di circa mq. 1.266  
..... ubicato in territorio di questo Comune, in  
~~via~~ P.Z. 167/2, Comprensorio G-II, Comparto 2 .....  
distinto in catasto come segue: Foglio n. 30, Particella N. 426 e  
427;

per il quale ha dimostrato, con la documentazione esibita, di essere il proprie-  
tario, o di averne titolo al godimento, la seguente costruzione avente le caratte-  
ristiche costruttive e tipologiche qui indicate: **alloggi sociali.**

La costruzione è stata ritenuta conforme alle previsioni degli strumenti urbani-  
stici e alle norme del regolamento edilizio, vigenti in questo Comune, e alle  
norme emanate dalla Regione, ed è rappresentata graficamente negli elaborati  
tecnici allegati alla presente concessione, con i visti della Commissione edilizia  
e del Sindaco, per formarne, anch'essi, parte integrante e sostanziale.

La realizzazione dell'opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti

essenziali condizioni:

Art. 1 - Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori in conformità degli elaborati di progetto innanzi indicati, e allegati alla presente concessione, redatti dal Dr. Arch. PANUSA RITA; La Direzione dei Lavori è affidata a Dr. Arch. MARCELLO MEUSCI, Cod. Fisco. MCC MEL 14S05 L1320

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) la presente concessione viene rilasciata, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata;

b) non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;

c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assito opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l'altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale;

d) per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato;

e) se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;

f) gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale; all'uopo il titolare della presente concessione dovrà rivolgere al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;

g) ai sensi del vigente regolamento comunale di igiene e degli artt. 220 e 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 Luglio 1934, n. 1265 l'abitabilità verrà dichiarata dal Sindaco, a seguito di ispezione da

20 MAGGIO 1963  
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Coppetti Claudio)



parte dell'Ufficiale Sanitario, su istanza del concessionario;

h) prima della richiesta del permesso di abitabilità e comunque prima dell'ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, Piazza ecc., le targhette riguardanti la numerazione civica;

i) la presente concessione e copia del progetto approvato dovranno essere sempre tenuti in cantiere e mostrati agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta;

l) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: a) destinazione della costruzione, b) ditta proprietaria, c) nominativo dell'impresa costruttrice, d) nominativo del Progettista e del Direttore dei lavori, e) estremi della concessione rilasciata dall'Autorità Comunale (numero e data);

m) per le costruzioni eseguite con intelature in cemento armato o in ferro l'impresa dovrà presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia di inizio ai sensi dell'art. 4 della Legge 5-11-1971, n. 1086;

n) domanda al Comune per l'approvazione della rete interna di fognatura e richiesta di autorizzazione all'allacciamento alle fognature pubbliche (legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni);

o) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;

p) il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

q) parere vigili del fuoco per la prevenzione degli incendi;

r) prescrizioni speciali;

Art. 2 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine del 6.08/1984  
(2), e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, per raccomandata, al comune:

Art. 3 - Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è stabilito alla data del 6.08/1986 (3).

Tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Sindaco, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione:

Art. 4 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

Art. 5 - La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10, e le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge.

Resta fermo il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150;

Art. 6 - Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento

- 6 AGO. 1983







Salvo eventuale conguaglio alla fine dei lavori, previo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(5).

Tale somma dovrà, in ogni caso, essere corrisposta al comune non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere:

Art. 10 - Il mancato versamento dei contributi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 nei termini ivi specificati comporta:

a) la corresponsione al comune da parte del concessionario degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione, da parte del concessionario al comune di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto dal concessionario al comune quando il ritardo si protragga oltre il termine indicato alla precedente lettera b);

Art. 11 - Per le opere eseguite, in totale difformità o in assenza della concessione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, le sanzioni penali previste dall'art. 17 di detta legge per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge in parola, dalla legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione, e nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità, o in assenza della concessione, o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 23 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Cipolla/Modio)



Il sottoscritto si impegna a  
rispondere per le opere e servizi  
relativi alla concessione  
POMERANA, n. 6 AGO. 1983  
IL CONCESSIONARIO  
RITIRATA L. 3-8-83

## RELATA DI NOTIFICA

*Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di*

..... *dichiara di avere oggi notificato la concessione al*  
*Sig.* .....

*consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani di* .....

..... *Il* .....

**Il Ricevente**

**Il Messo Notificatore**

### NOTE

- 1) indicare modalità e prescrizioni eventualmente suggerite dalla commissione edilizia all'atto della formulazione del parere favorevole alla concessione;
- 2) non superiore a un anno;
- 3) Non superiore a tre anni c.f.r. art. 4 comma 5 legge 10-1977;
- 4) Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto per opere da realizzare in zone agricole, comprese residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dello imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge 9-5-1975, n. 153. Per altre esenzioni c.f.r. art. 9 legge n. 10-1977;
- 5) fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, deposito somme o titoli presso istituto bancario con vincolo a favore del comune;
- 6) cancellare quest'ultima parte se non interessa;
- 7) c.f.r. art. 18 legge n. 10-1977 per le esenzioni e riduzioni temporanee del contributo afferente il costo di costruzione.